Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 25 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 121**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle finanze: 32ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % effettuata in Roma il 3 maggio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1058.

LEGGE 21 aprile 1927, n. 754.

Conversione in legge del R. decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e l'ampliamento del proprio acquedotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e l'ampliamento del proprio acquedotto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1059.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1927, n. 721.

Istituzione in Casola Valsenio dell'ente « Casa di Oriani ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 novembre 1924, n. 1884, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 494, con il quale la casa al Cardello (Casola Valsenio), dove visse e morì Alfredo Oriani, fu dichiarata monumento nazionale;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di conferire giuridico riconoscimento all'ente « Casa di Oriani » e di assegnare ad esso adeguati mezzi finanziari pel raggiungimento dei suoi fini;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Casola Valsenio l'ente « Casa di Oriani », col fine di creare e mantenere un museo destinato a conservare cimeli di Alfredo Oriani e una raccolta delle opere sue o che ad esse si riferiscano.

L'ente ha inoltre lo scopo di istituire una biblioteca di storia contemporanea e di promuovere studi sul pensiero e sull'opera di Oriani.

Art. 2.

La « Casa di Oriani » ha giuridica personalità: il relativo statuto sarà approvato con successivo Regio decreto.

Art. 3.

Alla « Casa di Oriani » è concesso per le spese d'impianto e di arredamento del museo, della raccolta e della biblioteca, di cui all'articolo 1, il contributo straordinario di L. 85,000 da inscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

La « Casa di Oriani » provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo annuo di L. 6000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione e che verrà corrisposto a decorrere dall'inizio del corrente esercizio finanziario;

c) con contributi di carattere continuativo e con elargizioni di enti e di privati e, in genere, con qualsiasi altro provento.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione pel corrente esercizio finanziario le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. E' autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 119. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1060.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 744.

Approvazione del nuovo statuto dell'« Unione italiana dei ciechi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dall'assemblea dei delegati dell'« Unione italiana dei ciechi » il 25 settembre 1924 e dal Consiglio nazionale dello stesso sodalizio il 15 novembre 1925, concernenti l'approvazione di un nuovo schema di

statuto sociale, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 29 luglio 1923;

Veduto l'esito del referendum indetto dalla sede centrale della suddetta Associazione circa l'approvazione dello statuto in parola;

Veduto il nuovo testo dello statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo testo dello statuto organico dell'« Unione italiana dei ciechi » deliberato come sopra è indicato, composto di 50 articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 136. — FERRETTI.

Statuto dell'« Unione italiana dei ciechi ».

TITOLO I.

Costituzione, sede e scopi.

Art. 1.

Il 26 ottobre 1920, in occasione del VII Congresso nazionale di Genova, si è costituita l'« Unione italiana dei ciechi ».

Art. 2.

La residenza della sede centrale dell'Unione è fissata dal Consiglio nazionale.

Art. 3.

L'Unione è sorta per agevolare l'istruzione dei ciechi d'Italia, elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, e tutelarne gli interessi morali ed economici.

Art. 4.

Nell'esplicazione della propria opera l'Unione italiana dei ciechi deve mantenersi estranea a qualsiasi partito politico.

TITOLO II.

Del patrimonio e dei proventi.

Art. 5.

Il patrimonio sociale ammonta a L. 160,731.55 al 31 dicembre 1925 ed è costituito da titoli di Stato, mobilio, laboratorio, biblioteche, ecc.

Art. 6.

I mezzi di cui l'Unione dispone per il proprio funzionamento sono:

a) le rendite patrimoniali;

b) le quote sociali;

c) le entrate diverse sotto qualsiasi forma esse si effettuino.

Art. 7.

Il 50 per cento delle entrate effettive delle sezioni, comprese le quote sociali, spettano alla sede centrale. Il Consiglio nazionale potrà modificare questa percentuale nelle ragioni e nei limiti da prevedersi nel regolamento.

TITOLO III.

Dei soci.

Art. 8.

L'Unione comprende cinque categorie di soci:

a) effettivi;

b) contribuenti;

c) perpetui;

d) benemeriti;

e) aggregati.

Possono essere soci effettivi tutti i ciechi italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età, previo pagamento di una quota annua di L. 6. Saranno soci contribuenti tutti coloro che verseranno un contributo annuo di almeno L. 5. Saranno soci perpetui coloro che verseranno per una volta tanto la somma di L. 100.

Verranno dichiarati soci benemeriti coloro che avranno reso segnalati servigi all'Unione e alla classe dei ciechi. Saranno soci perpetui coloro che verseranno per una volta d'età, che paghino una quota annua di almeno L. 2. Tali soci godranno degli stessi vantaggi di quelli effettivi, ma non potranno coprire alcuna carica nell'Unione stessa. I soci contribuenti che entro 5 anni avranno versato il contributo complessivo di L. 150 saranno dichiarati soci perpetui.

Art. 9.

La direzione e l'amministrazione centrale dell'Unione, nonchè la presidenza delle sezioni, spettano ai soci effettivi, perpetui e benemeriti purchè ciechi e aventi compiuta la maggiore età. Gli altri soci devono essere regolarmente informati dell'andamento dell'Unione mediante relazione annuale.

TITOLO IV.

Organi dell'Unione.

Art. 10.

Gli organi dell'Unione sono:

a) il Congresso;

b) il Consiglio nazionale;

c) la Giunta esecutiva;

d) i Consigli sezionali.

TITOLO V.

Del Congresso.

Art. 11.

Il Congresso costituisce il potere sovrano dell'Unione e sono di sua assoluta competenza le modificazioni allo sta-

tuto e la nomina della Giunta esecutiva, composta dal presidente designato dal Congresso e da quattro membri.

Art. 12.

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni; esso può tuttavia essere convocato in via straordinaria, quando il Consiglio nazionale lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre quinti delle sezioni costituite. La sede del Congresso viene stabilita dal Consiglio nazionale come pure l'ordine del giorno da svolgersi, la cui formulazione potrà altresì essere rimessa dal Consiglio nazionale alla Giunta esecutiva. Su richiesta di almeno un quarto delle sezioni costituite, saranno aggiunti all'ordine del giorno speciali argomenti purchè comunicati almeno 20 giorni prima che si riunisca il Congresso.

Art. 13.

La data di riunione del Congresso sarà comunicata per lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, almeno due mesi prima a tutte le sezioni già riconosciute dal Consiglio nazionale.

Art. 14.

Ogni sezione potrà partecipare al Congresso con tanti rappresentanti quante sono le Provincie della sua giurisdizione. Ogni rappresentante avrà diritto a tanti voti quante sono le diecine di soci effettivi residenti nella Provincia che egli rappresenta. Sarà valutata come una diecina l'eventuale numero residuo di soci purchè superiore a cinque.

Art. 15.

Il Congresso si elegge il presidente, al quale spetta la nomina di due vice presidenti, tre scrutatori e un segretario.

Art. 16.

La votazione è fatta per scrutinio palese fuorchè per le questioni d'indole personale. A richiesta di almeno un quinto dei rappresentanti, la votazione procede per appello nominale.

Art. 17.

Le proposte e deliberazioni che ottengono la metà più uno dei voti di cui dispongono i rappresentanti sono approvate.

Art. 18.

Tutti i membri del Consiglio nazionale hanno diritto di intervenire e partecipare al Congresso, però con solo voto consultivo.

Art. 19.

Il Congresso è valido quando siano rappresentate almeno la metà più una delle sezioni.

Art. 20.

Qualora si debbano affrontare questioni che non possano essere risolte dal Consiglio nazionale, e per le quali non sia consigliabile la convocazione e l'attesa del Congresso, le sezioni saranno chiamate a pronunziarsi mediante referendum (vedi art. 45).

Art. 21.

Il referendum deve essere indetto anche in seguito a richiesta fatta da un terzo delle sezioni.

Art. 22.

L'esito del referendum sarà desunto dalla risposta che rispecchierà il parere della maggioranza.

TITOLO VI.

Del Consiglio nazionale.

Art. 23.

Il Consiglio nazionale è costituito dai presidenti di sezione e dalla Giunta esecutiva. Esso si riunisce ordinariamente ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione della relazione morale e finanziaria della gestione chiusa al 31 dicembre anno decorso, e il preventivo della gestione da iniziare.

Art. 24.

Il Consiglio nazionale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta la Giunta lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno due quinti dei suoi componenti.

Art. 25.

Il Consiglio nazionale informa la propria attività agli scopi sociali e ne rende conto al Congresso. Esso:

a) segna le direttive obbligatorie per le sezioni integrando in caso di necessità le loro possibilità finanziarie;

b) delibera per delega del Congresso sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

c) approva e modifica il regolamento generale;

d) delibera sui reclami delle sezioni contro deliberazioni della Giunta esecutiva, e su quelli dei singoli soci in merito ad espulsioni decise dalle sezioni o dalla Giunta;

e) delibera sugli argomenti che la Giunta sottoponga al suo esame;

f) nomina e revoca il segretario generale e il tesoriere, che potrà anche essere un istituto di credito;

g) nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti.

Art. 26.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio nazionale debbono essere inviati raccomandati almeno 20 giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. Il Consiglio non potrà deliberare che su gli oggetti all'ordine del giorno e su quelli che siano presentati da un terzo degli intervenuti.

Art. 27.

Il Consiglio nazionale delibera validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica. Mancando tale numero legale, passa in seconda convocazione dopo un'ora e delibera se sia presente un terzo dei membri in carica. Per l'approvazione di qualsiasi proposta è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli eventuali astenuti dal voto.

Art. 28.

Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui la maggioranza degli intervenuti stabilisca di votare a scheda segreta.

Art. 29.

I verbali delle deliberazioni sono redatti sotto la responsabilità del segretario generale e del presidente. Di essi

verbali verrà rimesso un estratto a tutte le sezioni. Ogni membro del Consiglio nazionale ha diritto di prendere visione dei verbali e di chiedere estratto in copia conforme al presidente ad eccezione delle deliberazioni aventi carattere personale.

Art. 30.

Qualora il Consiglio nazionale si renda dimissionario nella sua totalità, dovrà essere convocato il Congresso entro il più breve termine possibile e non oltre tre mesi, per provvedere alla rielezione della Giunta esecutiva.

Art. 31.

I membri del Consiglio nazionale che senza giustificato motivo non intervengano a due sedute ordinarie consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti; la loro decadenza viene dichiarata d'ufficio dal Consiglio nazionale, notificata alle sezioni e pubblicata sul bollettino dell'Unione.

TITOLO VII.

Della Giunta esecutiva.

Art. 32.

L'Unione è retta dalla Giunta esecutiva nominata a norma dell'art. 11. Le sue deliberazioni sono valide con l'approvazione di almeno tre membri.

Art. 33.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Unione. Dovrà però, caso per caso, essere autorizzato dal Consiglio nazionale per stare in giudizio, sia l'Unione attrice o convenuta. Esso prende i provvedimenti d'urgenza che sottoporrà alla ratifica della Giunta esecutiva nella sua prima adunanza. In caso di impedimento è sostituito da un membro della Giunta da lui delegato.

Art. 34.

La Giunta esecutiva è convocata dalla presidenza almeno una volta ogni sei mesi, e straordinariamente ogni volta il presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno due membri. Le sedute sono valide con l'intervento del presidente o di chi lo sostituisce e di due membri. Le convocazioni vengono fatte con avvisi scritti e in caso di urgenza telegraficamente almeno 48 ore prima.

Art. 35.

Alle adunanze della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale partecipa il segretario generale con voto consultivo, sempre che non si discuta su questioni riguardanti la sua persona.

Art. 36.

La Giunta esecutiva ha l'effettiva direzione e la gestione amministrativa dell'Unione cui provvede in conformità del preventivo e delle norme regolamentari in proposito. Essa in particolare:

a) eseguisce o fa eseguire le deliberazioni del Consiglio nazionale;

b) nomina il personale della sede centrale ad eccezione del segretario generale e del tesoriere (vedi art. 25, comma *f)*;

c) propone la nomina dei rappresentanti dell'Unione presso le istituzioni pro ciechi e nelle Commissioni ministeriali;

d) provvede per ogni esercizio, che dovrà coincidere con l'anno solare, alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che presenta al Consiglio nazionale;

e) ha l'alta sorveglianza ed il controllo sulle sezioni e li esplica nelle forme previste dal regolamento;

f) ratifica e modifica i regolamenti delle sezioni ed i loro provvedimenti più gravi contro i soci, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto per parte delle sezioni stesse;

g) provvede in tutti i casi d'urgenza, salvo a riferirne per la ratifica al Consiglio nazionale nella sua prima riunione;

h) dirime, direttamente o delegando un membro del Consiglio nazionale, eventuali controversie fra sezioni, o fra soci singoli e sezioni.

TITOLO VIII.

Delle sezioni.

Art. 37.

I soci ciechi di una stessa regione costituiscono una sezione con sede possibilmente nel capoluogo della regione.

Art. 38.

Il funzionamento delle sezioni è regolato da apposite norme che troveranno posto nel regolamento generale.

Art. 39.

Le sezioni non possono prendere iniziative per raccogliere fondi o che implichino straordinari impegni finanziari senza preventiva autorizzazione della Giunta, ma debbono concorrere alle iniziative da questa promosse.

Art. 40.

Ogni sezione in quei centri ove lo ritenga opportuno, ovvero gliene venga fatta richiesta da almeno dieci soci effettivi, può costituire sottosezioni che dipenderanno direttamente dalla sezione costituente. La sottosezione è a sua volta retta da una commissione composta da un fiduciario, da un segretario e da un consigliere delegato.

Art. 41.

I rapporti fra sezione e sottosezioni sono regolati da apposite norme che vengono stabilite dal regolamento.

Art. 42.

Le sezioni dovranno istituire nei centri minori, dove non possono costituirsi sottosezioni, delle rappresentanze comunali con mandato di curare lo svolgimento delle varie attività sociali.

Art. 43.

La sezione è retta da un Consiglio composto da sette a undici membri a seconda dell'importanza della sezione, e dai fiduciari sottosezionali, ed elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario, un consigliere delegato che costituiscono l'ufficio di presidenza che provvede alla ordinaria amministrazione della sezione e in caso d'urgenza prenderà provvedimenti di normale competenza del Consiglio sezionale, con l'obbligo però di chiedere la ratifica al medesimo alla prima adunanza.

Art. 44.

Il Consiglio è eletto dai soci ciechi e tutte le categorie dei soci, esclusi gli aggregati, possono farne parte; i ciechi però debbono avere la maggioranza assoluta.

Art. 45.

Il Consiglio sezionale si riunisce ordinariamente non oltre il mese di aprile per l'approvazione del consuntivo dell'anno decorso, e non oltre il mese di ottobre per l'approvazione del preventivo della gestione seguente; si riunisce in via straordinaria ogni qual volta l'ufficio di presidenza lo ritenga opportuno, oppure gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio sezionale:

a) studia i bisogni dei ciechi della regione e vi adegua in quanto possibile l'organizzazione;

b) si pronuncia sulle questioni sottoposte per referendum alle sezioni a meno che il Consiglio nazionale non stabilisca caso per caso che si debba interpellare l'assemblea dei soci;

c) presenta annualmente alla Giunta esecutiva la relazione morale e finanziaria della sezione ed organi dipendenti.

Art. 46.

Il Consiglio sezionale sta in carica tre anni e la sua elezione avviene dopo il Congresso triennale. Alle elezioni straordinarie e alle dimissioni parziali si provvede a norma del regolamento generale.

Art. 47.

La sezione dovrà pure nominarsi un cassiere, che potrà anche non appartenere al Consiglio, al quale sarà affidato il patrimonio liquido e l'incarico dei pagamenti e delle riscossioni su mandati.

TITOLO IX.

Dei sindaci.

Art. 48.

I sindaci (art. 25, comma g) durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il còmpito di verificare la gestione economica e finanziaria dell'Unione. Devono perciò ispezionare frequentemente i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa. Al termine di ogni anno presenteranno al Consiglio nazionale la relazione sul conto consuntivo. Al Congresso riunito in via straordinaria essi riferiranno sul l'andamento economico-finanziario dell'Unione.

TITOLO X.

Del tesoriere.

Art. 49.

Il tesoriere provvede a tutte le riscossioni ed ai pagamenti che il presidente ordinerà a mezzo di mandato firmato, cui dovranno allegarsi i documenti giustificativi. Egli ha inoltre in custodia il patrimonio liquido, i valori ed eventualmente i documenti di eccezionale importanza dell'Unione.

TITOLO XI.

Disposizioni finali.

Art. 50.

In caso di scioglimento dell'Unione sarà convocato il Congresso nazionale per la liquidazione della medesima e per la erogazione delle attività eventuali a favore di istituzioni pro ciechi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1061.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 766.

Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1549, relativo alla istituzione della carica di comandante in 2ª della Regia accademia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 agosto 1926, n. 1549;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto 26 agosto 1926, numero 1549.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 160. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1062.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 765.

Applicazione dell'art. 36 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, ai salariati dell'Officina governativa delle carte-valori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto legge 9 aprile 1925, n. 399;
Visto il R. decreto legge 3 aprile 1926, n. 630;
Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1575;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383;
Vista la legge 7 luglio 1905, n. 354;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli operai dell'Officina governativa delle carte valori esonerati dal servizio in forza dell'art. 7 del R. decreto legge 9

aprile 1925, n. 399, e del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, è esteso il disposto di cui al primo comma dell'articolo 36 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, nel senso che anche per essi la durata del servizio utile agli effetti della pensione è calcolata secondo le norme proprie del personale dell'Officina stessa.

Alle parole « è concesso il trattamento stabilito » contenute nel 3° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399, sono sostituite le parole « è concesso il trattamento di quiescenza stabilito ».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 159. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1063.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 767.

Autorizzazione al comune di Cimmo a modificare la propria denominazione in « Tavernole-Cimmo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il podestà di Cimmo, in esecuzione della propria deliberazione 22 gennaio c. a., chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Tavernole-Cimmo »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Brescia, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 12 febbraio c. a.;

Veduta la lettera in data 16 aprile 1927, n. 395310, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cimmo è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Tavernole-Cimmo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 161. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1064.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 768.

Riunione dei comuni di Albogasio, Castello Valsolda, Cressogno, Dasio, Drano e Puria in un unico Comune denominato « Comune della Valsolda ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera 12 marzo 1927, n. 392737, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Albogasio, Castello Valsolda, Cressogno, Dasio, Drano e Puria, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Comune della Valsolda ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 162. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1065.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 769.

Riunione dei comuni di Merate e di Novate Brianza in un unico Comune denominato Merate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo corrente anno, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Merate e di Novate Brianza, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato Merate.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 163. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1066.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 770.

Riunione dei comuni di Sesana, di Poverio e di Storie in un unico Comune denominato Sesana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo c. a., n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Sesana, di Poverio e di Storie, in provincia di Trieste, sono riuniti in unico Comune denominato Sesana.

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto di Trieste, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 164. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1067

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 771.

Riunione dei comuni di Salò e di Campoverde in un unico Comune denominato Salò.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Salò e di Campoverde, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato Salò.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 165. — FERRETTI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 22 maggio 1927, ha trasmesso, alla Presidenza del Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'Interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1926-27.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 24 maggio 1927 - Anno V

Francia	71.59	Oro	352.47
Svizzera	351.38	Belgrado	32.20
Londra	88.744	Budapest (pengo)	3.18
Olanda	7.325	Albania (Franco oro)	354.50
Spagna	320.75	Norvegia	4.70
Belgio	2.5375	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.33	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.58	Danimarca	4.88
Praga	54.35	Rendita 3,50 %	63.65
Romania	11	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	95 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.545	Consolidato 5 %	77.15
Peso argentino carta	7.72	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.05
New York	18.267		
Dollaro Canadese	18.29		

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.